

Statuti

FONDAZIONE ASHA "Speranza" Lugano

Art. 1 Denominazione, sede e durata

1.1 I promotori, detti qui appresso il Fondatore, istituiscono ai sensi degli artt. 80 e seg. del CCS, la Fondazione „ASHA“ „Speranza“, denominata in seguito la Fondazione, con sede a Bellinzona. La durata è illimitata.

Art. 2 Scopo

2.1. Lo scopo della Fondazione è assistere i bambini dell'India sfavoriti dalla sorte con aiuti materiali e morali, al fine di favorirne il pieno inserimento nella società da adulti.

Fornire medicinali, materiale scolastico ed indumenti ad orfanotrofi o altre istituzioni che si occupino di tali bambini bisognosi.

Favorire e coordinare l'assunzione di padrinati individuali.

Locare, acquistare o favorire l'acquisto di strutture atte ad ospitare i bambini.

Favorire la formazione in loco di personale specializzato per l'assistenza ai bambini e la loro formazione.

La Fondazione ha carattere umanitario e non persegue alcun scopo di lucro.

2.2. Il Consiglio di Fondazione, all'unanimità, può decidere interventi di carattere umanitario a favore di persone bisognose anche in Svizzera.

Art. 3 Capitale iniziale e devoluzioni

3.1 La Fondazione è dotata di un capitale iniziale di fr. 113'014.75.

3.2 Essa potrà ricevere ulteriori devoluzioni di ogni specie da terzi.

3.3 Tali devoluzioni potranno essere assegnate per uno scopo particolare stabilito dai donatori, purché però sia compreso fra quelli definiti all'art. 2.

Art. 4 Prestazioni del donatore

Versato il capitale iniziale come indicato all'art. 3, cpv. 3.1, il Fondatore non è tenuto ad ulteriori prestazioni.

Art. 5 Amministrazione

Il patrimonio della Fondazione dovrà essere amministrato ed investito nel rispetto di solidi principi commerciali.

Art. 6 Impiego del patrimonio

6.1 Per il raggiungimento dello scopo della Fondazione dev'essere impiegato il reddito del patrimonio.

6.2 Eccezionalmente ed in particolare in caso di acquisti di notevole importanza, il Consiglio di Fondazione, all'unanimità, può decidere d'intaccare anche il patrimonio.

Art. 7 Bilancio patrimoniale

Il bilancio dello stato patrimoniale della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno, la prima volta il 31.12.1999.

Art. 8 Responsabilità

Per gli obblighi della Fondazione garantisce esclusivamente il patrimonio della stessa.

Art. 9 Organi della Fondazione

- Il Consiglio di Fondazione;

- l'Ufficio di revisione.

Art.10 Il Consiglio di Fondazione

10.1 Il Consiglio di Fondazione è composto di almeno 5 membri.

Esso designa tra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Il Consiglio di Fondazione nomina un Comitato di Gestione e ne determina le competenze.

Esso decide in merito alla rappresentanza della Fondazione ed alle modalità della firma.

Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo presidente o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richiede.

Il Consiglio di Fondazione può deliberare validamente se tutti i suoi membri sono stati convocati almeno 48 ore prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, riservato l'art. 17. In caso di parità decide il voto del presidente.

Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti: in tal caso è necessario il consenso unanime.

10.2 Al Consiglio di Fondazione è data la facoltà di scegliere, per cooptazione, altri membri se ciò è giustificato dalle attività della Fondazione.

10.3 I membri del Consiglio di Fondazione restano in carica cinque anni e si riconfermano per cooptazione.

Art.11 Designazione straordinaria dei membri. Eccezioni alla cooptazione

Qualora il numero dei membri del Consiglio di Fondazione scendesse al di sotto di due, il o i membri del Consiglio saranno scelti dall'Assemblea del Fondatore.

Art.12 L'ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione è composto di almeno due membri o di una persona giuridica. Esso è designato dal Consiglio di Fondazione.

Art.13 Prestazioni dei membri

I membri del Consiglio di Fondazione non percepiscono emolumenti di sorta, saranno tuttavia rimborsate le spese vive da essi sostenute.

Art.14 Incarichi particolari

Il Consiglio di Fondazione potrà affidare incarichi che esulano dall'ordinaria amministrazione a singoli membri o ad altre persone che riceveranno un compenso per le loro prestazioni.

Art.15 Commissioni consultive

15.1 Qualora lo ritenga opportuno il Consiglio di Fondazione può istituire commissioni consultive di cui potranno far parte terzi e nelle quali non è necessariamente compreso alcun membro dello stesso.

15.2 Le commissioni non potranno disporre del patrimonio della Fondazione.

15.3 Se l'importanza o l'impegno delle questioni scientifiche od organizzative affidate alle commissioni lo richiedesse, il Consiglio di Fondazione definirà, mediante un regolamento particolare, i compiti, le funzioni, la durata ecc. di ciascuna di esse.

Art.16 Autorità di vigilanza

La Fondazione sottostà alle competenti autorità di vigilanza della Confederazione.

Art.17 Modificazioni dello statuto

17.1 Le modificazioni al presente statuto possono essere decise dal Consiglio di Fondazione solo all'unanimità.

17.2 Il Consiglio di Fondazione non può tuttavia modificare gli scopi per il raggiungimento dei quali opera la Fondazione, fintanto che essi siano raggiungibili.

17.3 Qualora ciò sia previsto dalla legge, le modificazioni al presente statuto sono soggette all'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art.18 Devoluzione del patrimonio

18.1 Qualora gli scopi della Fondazione dovessero divenire irraggiungibili, il Consiglio di Fondazione, previo consenso dell'autorità di vigilanza, decide circa la devoluzione del patrimonio della Fondazione che rimane dopo la copertura di eventuali impegni.

18.2 E' esclusa la restituzione del patrimonio ai donatori od ai successori legali.

Bellinzona, 26 agosto 1999 / Modificato: 10 maggio 2005

I Fondatori: Ivan Galli, Renata Cotti, Loris Joppini, Tiziano Ferracini, Misia Roncareggi